

ATTI PARLAMENTARI

IX LEGISLATURA

---

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. LXXII  
n. 3

---

**RELAZIONE**

SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE  
5 AGOSTO 1981, N. 441, CONCERNENTE LA « VENDITA  
A PESO NETTO DELLE MERCI »

*(articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 171)*

PRESENTATA DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA,  
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**(ZANONE)**

---

*Trasmessa alla Presidenza il 29 dicembre 1986*

---

PAGINA BIANCA

**I N D I C E**

—

Relazione al Parlamento sullo stato di applicazione della legge 5 agosto 1981, n. 441 sulla vendita a peso netto delle merci .....	<i>Pag.</i>	7
Commercio all'ingrosso .....	»	7
Commercio al minuto .....	»	9

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO  
E DELL'ARTIGIANATO

DIREZIONE GENERALE DEL COMMERCIO INTERNO E  
DEI CONSUMI INDUSTRIALI

DIVISIONE II

---

RELAZIONE AL PARLAMENTO  
SULLO STATO DI APPLICAZIONE  
DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 441  
SULLA VENDITA A PESO NETTO DELLE MERCI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DI  
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 441,  
SULLA VENDITA A PESO NETTO DELLE MERCI

La presente relazione sullo stato di applicazione della legge 5 agosto 1981, n. 441, è l'ultima che questo Ministero stende ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 171.

Anche per questa relazione gli argomenti centrali sono costituiti, per l'ingrosso, dalle problematiche dei rapporti fra produttori agricoli ed operatori commerciali in materia di recupero del costo dell'imballaggio utilizzato nella commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e, per il settore della vendita al minuto, dall'adeguamento delle bilance alla prescrizione della legge sull'obbligo della visualizzazione del peso netto delle merci vendute.

*Commercio all'ingrosso.*

Il passaggio dal sistema di vendita « tara per merce » a quello di vendita a « peso netto » realizzato dalla legge 5 agosto 1981, n. 441, ha sollevato fin dal primo momento il problema di come considerare il costo dell'imballaggio utilizzato nella vendita all'ingrosso degli ortofrutticoli: se come uno dei costi gravanti sul produttore per l'immissione del prodotto sul mercato o come un costo da far sostenere all'acquirente a prescindere da quello di acquisto del prodotto.

Il problema si è posto in misura sensibile per quei produttori non in grado, per la qualità del prodotto o per la mancanza di adeguata forza contrattuale, di contrastare le richieste dell'acquirente e privi ormai della possibilità di vendere l'imballaggio come merce.

Il problema è restato irrisolto anche dopo l'emanazione della legge 4 maggio 1983, n. 171, articolo 1 (« la cessione di recipienti,

imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli da parte dei produttori si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi »).

Il legislatore ha operato un successivo intervento con la legge 5 giugno 1984, n. 211, precisando il contenuto della citata legge n. 171 e prevedendo che « la cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati in tutte le fasi della vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi, che deve essere indicato distintamente nella fattura di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Neanche tale legge ha avuto gli effetti sperati: quelli di far recuperare al produttore ortofrutticolo il costo sostenuto per l'acquisto dell'imballaggio.

A giudicare dalle notizie fornite dagli operatori e dai mercati all'ingrosso ortofrutticoli si deve ritenere che essa sia sostanzialmente inapplicata nella generalità dei casi. « Solo in qualche mercato alla produzione, con ristretta gamma di merci ed imballaggi, le norme sulla fatturazione dei contenitori sono applicate correttamente », afferma l'Associazione nazionale dei direttori dei mercati all'ingrosso.

La considerazione che quindi si può trarre dalle esperienze segnalate è che il mercato ha mostrato di adeguarsi con molta difficoltà al meccanismo posto in essere dalla legge n. 171 e dalla legge n. 211, meccanismo che ha finito col complicare lo svolgimento delle contrattazioni ed appesantire gli adempimenti amministrativi connessi alla stipulazione del contratto.

Non è comunque da escludersi che la scarsa attuazione della legge n. 211 del 1984 dipenda anche da carenza nell'esercizio dell'attività di vigilanza, concordemente lamentate dei produttori e dai direttori di mercato. Anzi questi ultimi affermano che tali carenze incidono negativamente sulla « corretta osservanza della stessa legge n. 441 », dato che « sussistono tuttora vasti settori, particolarmente nelle zone produttive del Mezzogiorno, dove le contrattazioni avvengono ancora a tara-merce ».

In conseguenza dell'emanazione della legge n. 211 è stato necessario apportare alcune modificazioni alle norme regolamentari in materia di vendita delle merci a peso netto contenute nel decreto ministeriale 13 gennaio 1984. Nel farlo si è ritenuto più razionale predisporre un decreto sostitutivo, anziché un decreto contenente solo le modificazioni previste.

Tale decreto è il decreto ministeriale 21 dicembre 1984 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984.

Nell'apportare le modifiche alle norme regolamentari preesistenti si è ovviamente tenuto presente lo scopo che si è prefisso il legislatore con l'emanazione della legge n. 211, che è evidentemente quello di rafforzare la posizione del produttore agricolo che si trovi in difficoltà per le dimensioni esigue della sua azienda e per la deperibilità dei prodotti che vende.

Ma si è anche tenuto conto che non era certo nelle intenzioni del legislatore complicare lo svolgimento delle contrattazioni, specie quando le operazioni di vendita riguardino imballaggi di scarso valore e modalità di vendita poco diffuse.

Così si spiega che il citato decreto, al quinto comma dell'articolo 11, sposti il termine di decorrenza dell'obbligo di utilizzare imballaggi nuovi per prodotti ortofrutticoli di seconda scelta dal 1° gennaio 1987 al 1° gennaio 1991 e, al sesto comma dell'articolo 9, stabilisca che gli imballaggi vadano pagati in aggiunta a quanto corrisposto per il prodotto in tutti i casi in cui essi « abbiano le caratteristiche prescritte dall'articolo 11, primo, secondo e terzo comma (del decreto ministeriale 21 dicembre 1984) o contengano prodotti venduti a peso » e ovviamente « le parti ne concordino la cessione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1972, n. 633 »: cioè nei casi in cui si tratti di imballaggi che abbiano forma di « cassette » oppure che contengano prodotti venduti a peso (escludendo quindi le vendite a collo), qualora le parti ne concordino la cessione.

L'emanazione del decreto 21 dicembre 1984 ha contribuito ad appianare un'altra questione sorta circa le caratteristiche degli imballaggi da utilizzare nel commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

È stato infatti temporaneamente (fino al 1987) reintrodotta l'imballaggio con misura 40 × 50 su richiesta dei produttori di alcune verdure (principalmente spinaci), per facilitare la commercializzazione sul mercato interno del prodotto dirottato dall'esportazione.

È sembrato, infatti, economicamente più conveniente consentire l'uso dello stesso imballaggio indifferentemente sul mercato estero ed interno.

Sarebbe auspicabile in un futuro prossimo poter giungere alla completa uniformità fra imballaggi da usare per l'estero e per l'interno e alla massima riduzione del numero degli imballaggi utilizzati.

#### *Commercio al minuto.*

Per quanto concerne il settore del commercio al minuto, occorre sottolineare che le bilance non ancora adeguate sono esclusivamente quelle con portata inferiore ai 5 chilogrammi e quelle utilizzate dagli esercizi non alimentari. Il termine per l'adeguamento scade il 25 agosto 1986; da quel momento la legge n. 441 del 1981 sarà a regime pieno.

Tuttavia da varie parti ancora si lamenta il fatto che quanto previsto dalla legge, e dal relativo decreto applicativo viene largamente disatteso, sia per l'inadempienza di molti commercianti che l'insufficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza.

Per facilitare il compito degli organi di vigilanza questo Ministero con circolare n. 3082 emanata il 1° ottobre 1985 ha offerto un quadro delle possibili violazioni della legge n. 441 del 1981 e ha chiarito quali siano gli organi incaricati dell'accertamento.

Le inadempienze più frequenti sono quelle relative all'assolvimento degli obblighi derivanti dall'articolo 2 della legge n. 441 del 1981, che si sostanziano o nell'uso di bilance aventi una precisione inferiore a quella stabilita per decreto, oppure nel non compiere l'azzeramento della tara ogni pesata che si effettua, utilizzando lo strumento in maniera da non consentire la visualizzazione del peso netto della merce.

Vengono segnalati dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni dei produttori di bilance anche numerosi casi in cui, qualora si adoperi una bilancia che non consenta la visualizzazione del « peso della tara », viene utilizzato un involucro più pesante del valore di tara impostato in precedenza, senza che il consumatore possa accorgersene visto che il dispositivo della tara è comunque attivato.

I fabbricanti di bilance per fronteggiare tali illeciti propongono di « prescrivere che gli strumenti metrici debbano consentire non solo la visualizzazione del peso netto ma anche del « peso-tara ».

\* \* \*

Con il decreto ministeriale 21 dicembre 1984 è stata emanata, in applicazione dell'articolo 6 della legge n. 441 del 1981, la norma di cui all'articolo 15, primo e secondo comma: « Per imballaggi e confezioni usati nel commercio si intendono anche i sacchetti, le buste e in genere i contenitori che il venditore al minuto fornisce al consumatore per l'asporto delle merci acquistate.

A partire dal 1° gennaio 1991, nei casi da indicare entro il 31 dicembre 1987 dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 6 della legge, non possono essere usati imballaggi e confezioni in materiale cartaceo che non siano fabbricati con fibre di recupero, nonché imballaggi e confezioni di altro materiale che non siano biodegradabili; a partire dalla stessa data i sacchetti, le buste e gli altri contenitori di cui al primo comma possono essere usati solo se fabbricati con materiale biodegradabile ».

Si sono poste così le basi per giungere, con l'apporto delle categorie interessate, ad un diffuso uso nel commercio di confezioni ed imballaggi fabbricati con materie prime nazionali e non inquinanti.

I rappresentanti delle imprese che fabbricano imballaggi e confezioni in plastica hanno chiesto sostanzialmente l'abrogazione del predetto articolo e, comunque, la costituzione di una Commissione di studio che esamini i problemi dell'utilizzazione di tali imballaggi e confezioni in rapporto alla « biodegradabilità ».

Con decreto ministeriale 23 luglio 1986 è stata quindi istituita presso questo Ministero una Commissione di esperti, che ha già iniziato i suoi lavori, incaricata di effettuare lo studio delle problematiche tecniche connesse alla realizzazione di materiali plastici biodegradabili.